



**COMUNE DI FOLLO**

**(Provincia della Spezia)**

*P.zza Matteotti, 9 - 19020 FOLLO (SP)*

*Tel. 0187 599911 – Fax 0187 558149*

---

# ***Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche***

(Approvato con deliberazione C.C. n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

IL SINDACO  
(Giorgio Cozzani)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dr. Gustavo Nicola TOMASELLI)

## **Indice**

### **Titolo I - Norme generali**

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità del Regolamento
- Art. 4 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 5 - Esercizio dell'attività
- Art. 6 - Durata delle concessioni
- Art. 7 - Canone per la concessione dei posteggi
- Art. 8 - Nome generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 9 - Normativa igienico-sanitaria
- Art. 10 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

### **Titolo II - MERCATI**

#### **Capo 1° - Norme Generali**

- Art. 11 - Norme in materia di funzionamento dei mercati
- Art. 12 - Concessione del posteggio
- Art. 13 - Concessione agli imprenditori agricoltori
- Art. 14 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 15 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze
- Art. 16 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- Art. 17 - Revoca, decadenza o sospensione dell'autorizzazione e della concessione/autorizzazione
- Art. 18 - Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche

#### **Capo 2° - Individuazione dei mercati**

- Art. 19 - Mercati: localizzazione, caratteristiche ed orari
- Art. 20 - Mercati straordinari o specializzati.
- Art. 21 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

### **Titolo III - Posteggi fuori mercato, Fiere, fiere promozionali e manifestazioni straordinarie.**

- Art. 22 - Posteggi fuori mercato
- Art. 23 - Fiere, fiere promozionali e manifestazioni straordinarie

### **Titolo IV - Commercio itinerante**

- Art. 24 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 25 - Zone vietate
- Art. 26 - Zone consentite
- Art. 27 - Rappresentazione cartografica
- Art. 28 - Determinazione degli orari

### **Titolo V - Sanzioni**

- Art. 29 - Responsabilità per danni
- Art. 30 - Sanzioni

### **Titolo VI - Norme transitorie e finali**

- Art. 31 - Abrogazione precedenti disposizioni
- Art. 32 - Modalità operative per soppressione posteggi

## Titolo I - Norme generali

### Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi della Legge Regionale n° 1 del 02/01/2007 e dall'art. 28 e seguenti del D. Lgs. 31/03/1998 n° 114.

2. Il presente regolamento non si applica ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 114/98 salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle modalità di esercizio dell'attività in forma itinerante esercitata dai coltivatori diretti, mezzadri, coloni ai sensi della legge 09/02/63 n°59, e dai pescatori e cooperative di pescatori.

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai fine del presente regolamento si intendono:

- a) **per commercio su aree pubbliche**, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) **per aree pubbliche**, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) **per mercato**, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
- d) **per mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
- e) **per posteggio**, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- f) **per fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- g) **per fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- h) **per manifestazione commerciale a carattere straordinario**, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- i) **per presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- j) **per presenze effettive in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
- k) **per fuori mercato**, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica

- ubicata in zone non individuabili come mercati;
- l) **per esercizio del commercio itinerante**, lo svolgimento dell'attività commerciale su A.P. da parte di operatori che effettuano l'attività di vendita spostandosi da un luogo ad un altro;
  - m) **per spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
  - n) **per spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

### **Art. 3 - Finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:

- a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
- b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
- c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
- d) Il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese;
- e) L'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

### **Art. 4 - Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso il Servizio Commercio e il Corpo di Polizia Locale assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

### **Art. 5 - Esercizio dell'attività**

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal Responsabile del Servizio Commercio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali. Ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.

4. Al subentrante sono trasferiti i titoli di priorità e di anzianità in termine di presenze possedute dal precedente titolare. Il godimento del posteggio non può eccedere la durata stabilita nella concessione rilasciata al dante causa.

5. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è consentita ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C.C.), ai dipendenti, all'associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C.C.) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro, purché in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n. 1/2007.

6. Tali soggetti sono tenuti a mostrare agli organi preposti alla vigilanza il titolo abilitativo all'esercizio del commercio, consistente in apposita autocertificazione del titolare ai sensi della normativa vigente.

7. Quanto disposto dai precedenti commi 4, 5, 6 è applicabile anche al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

### **Art. 6 - Durata delle concessioni**

1. La durata della concessione è decennale ed è rinnovabile alla scadenza.

2. Il concessionario potrà ottenere nuova concessione decennale previa istanza da presentare al Sindaco, in competente bollo, almeno 60 giorni prima della scadenza.

3. L'Amministrazione potrà negare il rinnovo della concessione solo per diversa destinazione dell'area del mercato, o di parte di essa, o per il venir meno dei requisiti soggettivi del concessionario.

4. Nel primo caso il concessionario avrà comunque diritto ad ottenere nuova concessione nel territorio comunale, in altra area appositamente destinata all'esercizio di commercio su area destinata a mercato.

5. Le occupazioni di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività commerciale sono soggette alle disposizioni del vigente regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, in quanto compatibili con la disciplina settoriale e con il presente regolamento.

### **Art. 7 - Canone per la concessione dei posteggi**

1. Il concessionario è tenuto al pagamento anticipato in due rate semestrali del canone corrispondente all'occupazione di suolo pubblico, calcolato sulla base delle tariffe comunali vigenti.

2. Il pagamento deve quindi essere effettuato prima dell'inizio dell'occupazione e per i semestri successivi trenta giorni prima dell'inizio del nuovo periodo.

3. Il mancato pagamento anticipato del canone semestrale comporta la decadenza della concessione.

4. A tal fine l'Amministrazione comunale comunica il provvedimento di decadenza con un preavviso di 20 giorni, entro i quali il concessionario può provvedere al pagamento del canone dovuto, oltre sanzioni di legge, e sanare l'inadempimento.

## **Art. 8 - Nome generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche**

### **a) su posteggi**

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. Tra i banchi deve essere lasciato uno spazio di almeno ml. 0,80 per il passaggio pedonale.

2. I titolari di posteggi del mercato settimanale del sabato utilizzano posteggi delle dimensioni da un minimo di mq. 4 fino ad un massimo di mq. 50. All'interno del posteggio stesso il concessionario può parcheggiare, qualora lo spazio in concessione lo consenta, il mezzo utilizzato per il trasporto merci, sia esso attrezzato o meno per la vendita.

3. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti purché ciò non precluda la visuale dei banchi limitrofi. È consentito l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nei posteggi riservati al settore alimentare, mediante l'uso di veicoli in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.

4. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione a condizione che non siano di impedimento ai banchi limitrofi.

5. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 60 centimetri dal suolo. Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti e animali da cortile è consentita l'esposizione a terra.

6. Gli operatori sono tenuti a mantenere i rispettivi posteggi puliti. È fatto assoluto divieto di danneggiare gli impianti, le attrezzature, il suolo delle aree mercatali.

7. A tutti i concessionari di posteggi è fatto inoltre divieto di:

- a) occupare il posteggio o effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
- b) vendere merci di settore diverso da quello per il quale è stato concesso il posteggio;
- c) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni e facilmente infiammabili senza adottare relative cautele e precauzioni;
- d) svolgere attività diverse dalla vendita e somministrazione;
- e) fare attacchi agli impianti eventualmente esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica, installare prese d'acqua o accendere fuochi senza la preventiva autorizzazione del Comune;
- f) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune.

8. Non è consentito, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione o temporaneo, di sommare le presenze maturate su più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

9. Lo scambio di posteggi tra operatori dello stesso mercato non è ammesso salvo le ipotesi di subingresso.

## **b) su posteggi e in forma itinerante**

1. E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
2. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n° 635 e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.
3. L'operatore commerciale non può in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico nella quantità e qualità richiesta dall'acquirente.
4. Gli operatori commerciali sono tenuti all'indicazione, ben chiara e visibile, del prezzo delle merci esposte, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n° 114/98 e dell'art. 114 L.R. n. 1/2007.
5. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati e puliti, devono essere conformi alle prescrizioni di legge ed essere disposti in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.
6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali. E' vietato lasciare animali liberi.
7. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, a condizione che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo alla quiete pubblica e agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi. E' inoltre vietato richiamare l'attenzione degli acquirenti con grida.

### **Art.9 - Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

### **Art. 10 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi**

1. La variazione temporanea del dimensionamento e della localizzazione del singolo posteggio, semprechè disposta per motivi di interesse pubblico o cause di forza maggiore, non da luogo a modifiche del presente regolamento.
2. E' comunque fatta salva la facoltà di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla vigente legislazione.

## **Titolo II - MERCATI**

### **Capo 1° - Norme Generali**

## **Art. 11 - Norme in materia di funzionamento dei mercati**

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetti terzi della vigente normativa.
2. Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo il mercato non viene effettuato salva la facoltà del Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, di anticipare o posticipare la data dandone pubblico avviso.

## **Art. 12 - Concessione del posteggio**

1. Per l'assegnazione dei posteggi, di durata decennale, l'Amministrazione Comunale predispone apposito bando nel quale saranno obbligatoriamente indicati:
  - il fac-simile di domanda di partecipazione al bando
  - l'elenco dei posteggi disponibili
  - l'esatta localizzazione di ciascun posteggio
  - il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni
  - il settore merceologico di appartenenza
  - la tipologia della merce da porre in vendita
  - i termini di presentazione dell'istanza, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul BURL al 50° giorno successivo a detta data.
2. Il bando deve essere affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e trasmesso per conoscenza alle Associazioni provinciali di categoria dei commercianti su aree pubbliche.
3. La graduatoria del bando sarà predisposta in base ai criteri previsti dall'art. 30 della L.R. n° 1/2007.
4. Ciascun concorrente - in ordine di graduatoria - sceglie il proprio posteggio sulla planimetria messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale in funzione delle dimensioni dei posteggi disponibili.
5. Tale scelta avviene nel corso di apposita riunione alla quale sono invitati tanti concorrenti quanti sono i posteggi disponibili.
6. Qualora un concorrente non si presenti alla riunione per la scelta del posteggio, lo stesso gli verrà assegnato d'ufficio, ultimata la scelta da parte di tutti i presenti.
7. Allo stesso soggetto non possono essere assegnati più posteggi nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale.
8. Ai vincitori del bando dovrà essere rilasciata, contestualmente alla concessione, anche l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita e/o somministrazione.
9. L'operatore può essere titolare fino ad un massimo di due posteggi nella stessa area di mercato. In caso di posteggi attigui non è ammessa l'unificazione.
10. La concessione decennale è sospesa o revocata nei casi previsti dall'art. 17 del presente Regolamento.



11. In sede di prima assegnazione dei posteggi, la graduatoria verrà redatta sulla base dei seguenti criteri, elencati in ordine di importanza:

- anzianità di iscrizione, in qualità di operatore commerciale, nel registro delle imprese o nel registro ditte;
- data di presentazione della domanda anteriore; a parità di data di spedizione, si terrà conto della data e numero di assunzione al protocollo generale dell'Ente;
- in ogni caso verrà riservato un posteggio ad almeno una nuova attività commerciale con non più di un anno di attività alla data del bando; in caso di più domande presentate da nuovi esercenti verrà data priorità a quella anteriore secondo i criteri sopraindicati.

12. Qualora sia vacante o si renda vacante un posteggio nell'ambito delle aree destinate a mercato settimanale, l'Amministrazione Comunale - fatta salva la possibilità in caso di sovradimensionamento del mercato rispetto alle esigenze dell'utenza di riduzione dell'area, eliminando i posteggi privi di titolare - predisporrà entro novanta giorni dal verificarsi della vacanza apposito bando nel quale saranno obbligatoriamente previsti gli elementi contenuti nel comma 1 del presente articolo e al quale sarà data la pubblicità indicata nel successivo comma 2.

13. La graduatoria sarà redatta tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato. A parità di anzianità di presenze, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese e dal registro delle ditte.

14. Per l'assegnazione dei posti di cui al comma 12 si applica la procedura sopraindicata nei commi 4 e ss. del presente articolo.

15. Le presenze che hanno permesso l'ottenimento di un posteggio sono annullate d'ufficio.

### **Art. 13 - Concessione agli imprenditori agricoltori**

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il Comune riserva posteggi agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni, così come indicato nella planimetria allegata.

2. In sede di prima assegnazione o qualora si renda vacante un posteggio destinato agli imprenditori agricoltori, l'Amministrazione Comunale provvederà ad occuparlo predisponendo la medesima procedura indicata al precedente art. 12.

3. Requisito indispensabile per la partecipazione al bando è la qualifica di imprenditore agricolo risultante da certificazione, rilasciata dal competente C.C.I.A.A.

4. Nella domanda di partecipazione al bando l'interessato dichiara il comune ove sono ubicati i terreni da cui provengono i prodotti da porre in vendita, la loro superficie ed i prodotti coltivati.

6. A parità di requisiti, è attribuita preferenza sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza:

- alle aziende agricole localizzate nell'ambito della provincia della Spezia;
- ai soggetti in attività dal maggior numero di anni, desumibili dal registro delle

imprese con riferimento alla precedente iscrizione al Servizio Unificato Contributi Agricoli (SCAU);

- alle domande spedite in data anteriore; a parità di data di spedizione, si terrà conto della data e numero di assunzione al protocollo generale dell'Ente.

#### **Art. 14 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per provati motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri a seconda delle esigenze dell'area: nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati o nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero dei posteggi in esso previsti; il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

#### **Art. 15 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze**

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.

2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite ovvero occupi il posteggio con attrezzature non idonee alla vendita è considerato assente.

3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per almeno quattro ore dall'orario di inizio della vendita. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.

4. Per presenze in un mercato dell'operatore spuntista si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.

5. Il personale della Polizia Municipale provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura nel mercato. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Servizio Polizia Municipale. Le presenze al mercato sono trasmesse, giornalmente, all'Ufficio Commercio.

#### **Art. 16 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati.**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal personale della Polizia Locale presente sul posto per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze maturate nel mercato. A parità di anzianità di presenze nel mercato si tiene conto dell'anzianità di iscrizione nel registro delle imprese, per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune ai sensi della Legge Regionale 1/2007, ai soggetti aventi gli stessi requisiti.
4. L'assegnazione temporanea è esclusa, per i posteggi dotati di strutture fissate al suolo o su cui esistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario.
5. Non è consentito agli operatori scambiarsi i posteggi assegnati.

#### **Art. 17 – Revoca, decadenza o sospensione dell'autorizzazione e della concessione/autorizzazione.**

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:
  - a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/07 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13 della medesima legge;
  - b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o, nei casi di subingresso, entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare;
  - c) qualora il posteggio non sia utilizzato nell'arco dell'anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quindici giorni di mercato ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 127 della L.R. n. 1/07;
  - d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo IV e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Liguria.
2. La licenza o autorizzazione decade al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 7 del presente regolamento.
3. Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 precedenti, la comunica all'interessato che, entro 30 giorni, può presentare le eventuali controdeduzioni; decorso tale termine il Responsabile del Servizio Commercio provvede all'adozione del provvedimento.
4. Tutte le giustificazioni devono pervenire tempestivamente al Comune. E' facoltà del Comune effettuare i dovuti controlli.

#### **Art. 18 Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.

### **Capo 2° - Individuazione dei mercati**

#### **Art. 19 - Mercati: localizzazione, caratteristiche ed orari**

1. Lo svolgimento e l'ubicazione del mercato, le caratteristiche dimensionali e tipologiche

dei posteggi, sono le seguenti:

- a) svolgimento del mercato: settimanale;
- b) superficie totale area mercato mq. 1.600;
- c) giornata svolgimento: sabato;
- d) orario di svolgimento: dalle ore 8,00 alle ore 13,00;
- e) ubicazione: Via Guerciana;
- f) totale posteggi: n° 20, di cui:
  - n° 15 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare e non (posteggi n°1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15) di cui nr. 10 posti per il settore non alimentare e nr. 5 posti per il settore alimentare;
  - n° 5 riservati esclusivamente ai produttori agricoli (posteggio n° 16-17-18-19-20).

2. Ai sensi dell'art. 118 della Legge Regionale n° 1/07 gli orari di vendita sono determinati con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da una ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro sessanta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate pulite e sgombre da mezzi.

### **Art. 20 – Mercati straordinari.**

I mercati straordinari, in quanto tali, sono programmati, di norma, ogni anno e si svolgeranno senza la riassegnazione dei posteggi.

2. Per L'istituzione, lo svolgimento, l'ubicazione, le caratteristiche tipologiche dei posteggi, dei mercati straordinari si applicano sono stabilite da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

3. Il suddetto atto stabilisce:

- giorno/i di svolgimento del mercato/i;
- ubicazione del mercato;
- l'esatta individuazione dei posteggi, delle relative dimensioni e numerazione.

4. Ai sensi dell'art. 118 della Legge Regionale n° 1/2007 gli orari di vendita sono determinati dal Comune con provvedimento del Sindaco. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da una ora prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro sessanta minuti dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate pulite e sgombre da mezzi.

5. Non dà luogo a modifica del presente regolamento il trasferimento temporaneo di parte o dell'intero mercato dovuto a cause di forza maggiore, ovvero per motivi di pubblico interesse finalizzati alla valorizzazione turistica di determinate aree del territorio cittadino.

### **Art. 21 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale, emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno ed orari di svolgimento del mercato.

2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che

usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

### **Titolo III - Posteggi fuori mercato, Fiere, fiere promozionali e manifestazioni straordinarie.**

#### **Art. 22 - Posteggi fuori mercato**

1. Sono individuati i seguenti posteggi fuori mercato:

Nr. posteggio	Località	Superficie max (mq)	Settore merceologico	Periodo
1	Piazza Turati - Fraz. P. Battolla	16	Alimentare	annuale
2	Via XXV Aprile - Fraz. P. Battolla	16	Alimentare	annuale
3	Aia della Corte - Fraz. Tivegna	16	Alimentare	annuale
4	Piazza del Popolo - Fraz. Bastremoli	16	Alimentare	annuale
5	Piazza all'Aia Fraz. Carnea	16	Alimentare	annuale
6	Piazza dei Caduti – Fraz. Follo Alto	16	Alimentare	annuale
7	Piazza Garibaldi – Fraz. P. di Follo	16	Alimentare	annuale

2. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite bando comunale di cui all'articolo 30 della Legge Regionale n° 1/2007 con le modalità previste dall'art. 12 del presente regolamento.

3. Ai sensi della Legge Regionale n° 1/2007 gli orari di vendita sono determinati dal Comune con provvedimento del Sindaco.

4. L'accesso al posteggio è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.

5. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate pulite e sgombre da mezzi.

6. Ai posteggi di cui al presente articolo non si applicano le modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati previste dall'art. 16 del presente Regolamento.

7. Per il funzionamento e la regolamentazione dei posteggi fuori mercato si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento sempre che non contrastanti con quelle indicate nel presente titolo.

#### **Art. 23 Fiere, fiere promozionali e manifestazioni straordinarie**

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio.

3. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio, anche gli hobbysti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono, in modo del tutto sporadico ed occasionale, beni provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività di hobbysti, ad eccezione del settore abbigliamento.

4. I soggetti di cui al comma 3 devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e devono, altresì, dichiarare preventivamente, sotto la propria responsabilità, la loro condizione di venditori non professionali.

5. Si considerano venditori non professionali coloro che partecipano, fino ad un massimo di dodici volte all'anno, alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie.

6. Le disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti saranno oggetto di specifiche disposizioni regolamentari.

7. Ai soggetti di cui sopra, per i quali sia stata accertata la falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, viene interdetta, dal momento dell'accertamento, la partecipazione a tutte le fiere promozionali e le manifestazioni straordinarie del territorio regionale.

## **Titolo IV - Commercio itinerante**

### **Art. 24 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante**

1. Gli operatori che intendono esercitare il commercio itinerante devono effettuare l'attività di vendita spostandosi da un luogo ad un altro del territorio comunale con eccezione delle vie e degli orari di cui al successivo art. 25. Detti operatori possono sostare nello stesso posto per il tempo necessario alla vendita e comunque per un periodo non superiore ad un'ora. Al termine dell'ora possono continuare l'attività di vendita purché in luogo distante almeno mt. 200 dal precedente.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che non crei intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni; qualora sia svolto su marciapiedi dovrà essere lasciato libero uno spazio di almeno mt. 1,5 per il transito dei disabili.

3. L'esercizio di commercio itinerante è vietato nelle seguenti zone:

- a) su tutto il territorio comunale nel giorno di sabato;
- b) su Via Brigate Partigiane;
- c) su Via Aldo Moro.

4. Per quanto riguarda le procedure di sospensione e revoca delle autorizzazioni valgono le norme previste al precedente art. 17 del presente regolamento.

5. La qualità di operatore itinerante è comprovata soltanto previa presentazione di autorizzazione originale o documentazione equipollente all'atto del controllo.

6. La qualità di produttore agricolo è comprovata mediante esibizione di certificazione rilasciata dalla competente C.C.I.A.A.

7. Per il commercio itinerante si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente

regolamento sempreché non contrastanti con quelle indicate nel presente titolo.

### **Art. 25 - Zone vietate**

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nel giorno di svolgimento del mercato settimanale su tutto il territorio comunale.

### **Art. 26 – Zone consentite**

1. E' consentito il commercio su aree pubbliche, come definite nel presente regolamento, in forma itinerante su tutto il territorio comunale ad eccezione di quanto previsto nell'articolo che precede.

### **Art. 27 - Rappresentazione cartografica**

1. Presso la Polizia Locale e l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

2. E' data idonea pubblicità ai limiti e divieti all'esercizio del commercio itinerante.

### **Art. 28 - Determinazione degli orari**

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dal Comune mediante provvedimento del Sindaco.

## **Titolo V - Sanzioni**

### **Art. 29 - Responsabilità per danni**

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il Comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze di merci o di attrezzature che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato. Gli operatori ed i loro collaboratori e sostituti sono invece responsabili dei danni da essi in qualsiasi modo arrecati al Comune ed ai frequentatori del mercato.

### **Art. 30 - Sanzioni**

1. In caso di violazioni al presente regolamento sono applicate le sanzioni previste dall'art. 143 della L.R. n. 1/2007.

## **Titolo VI - Norme transitorie e finali**

### **Art. 31 - Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia nonché gli atti esecutivi delle deliberazioni in essere.

### **Art. 32 - Modalità operative per soppressione posteggi**

1. La Giunta Comunale determinerà le modalità operative per l'utilizzazione degli spazi liberi al fine di migliorare la viabilità pedonale e riorganizzare, anche con la traslazione a

scalare dei posteggi, l'area di mercato. Saranno ammesse eventuali modifiche del dimensionamento e ubicazione dei posteggi, nei limiti dello spazio disponibile non destinato ad altro uso.